



1 **AVVOCATI**

Le competenze sono delineate soprattutto dalla legge professionale, la 247 del 2012. «Sono attività esclusive dell'avvocato - si legge nel comma 5 dell'articolo 2 -, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali». Il comma 6 aggiunge che «fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è di competenza degli avvocati».

2 **CONSULENTI DEL LAVORO**

È sempre la legge professionale - la 12 del 1979 - a delineare la cornice delle competenze della categoria. Secondo l'articolo 1 «tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente o a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro». La norma prevede, però, che quelle stesse attività possano essere esercitate anche «da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali». Tuttavia, la condizione per quanto riguarda questi ultimi professionisti è che devono darne comunicazione agli ispettori del lavoro della provincia in cui intendono esercitare l'attività e possono svolgerla solo in quell'ambito, mentre i consulenti del lavoro possono operare, senza bisogno di comunicazioni, sull'intero territorio nazionale. Nel dettaglio le attività riservate esclusivamente ai consulenti del lavoro sono l'asseverazione di conformità contributiva e retributiva (Asse.Co.) e la ricerca, selezione e formazione del personale, l'intermediazione di domanda e offerta di lavoro, le politiche attive per il lavoro. In quest'ultimo ambito sono gli unici a poter intervenire come soggetti professionali.

3 **DOTTORI COMMERCIALISTI**

Non hanno competenze esclusive. Le attività che possono essere svolte dalla categoria sono indicate, in via principale, dalla legge professionale - il decreto legislativo 139/2005 - che all'articolo 1 segnala: l'amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni; le perizie e le consulenze tecniche; le ispezioni e le revisioni amministrative; la verifica ed ogni altra indagine in merito all'attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e di ogni altro documento contabile delle imprese ed enti pubblici e privati; i regolamenti e le liquidazioni di avarie; le funzioni di sindaco e di revisore nelle società commerciali, enti non commerciali ed enti pubblici. La medesima norma elenca poi una serie di attività di competenza degli iscritti nella sezione A dell'Albo e altre di competenza degli iscritti nella sezione B.

4 **NOTAI**

Nel descrivere le competenze della categoria è necessario fare una premessa: il notaio è un pubblico ufficiale che nella predisposizione degli atti esercita un ruolo di terzietà, attribuitogli dallo Stato. In altre parole, svolge un controllo di legalità che, come ha riconosciuto anche la Corte di giustizia europea, «elimina la necessità di richiedere l'intervento di un altro potere pubblico (...)». Ecco perché solo per i notai è previsto l'obbligo di annotare ogni giorno nel repertorio, vidimato dall'archivio notarile, ciascun atto ricevuto, di custodire gli atti ricevuti e autenticati con esattezza e in modo sicuro e inalterabile, di essere sottoposti a un controllo biennale attraverso gli archivi notarili. Da ciò discende che il notaio ha competenze esclusive nel diritto di famiglia e nelle successioni; nella circolazione dei beni immobili (compravendita di case, uffici, terreni, capannoni, donazioni, divisioni); nei passaggi dell'impresa, sia in forma individuale che societaria (costituzione e scioglimento, modifiche statutarie, affitti e cessioni di aziende).